



COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale **n. 13 del 26 giugno 2020**

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI RATE E DELLE SCADENZE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020

L'anno duemilaventi, addì ventisei del mese di giugno alle ore 21:15, in Capraia e Limite, presso questa sede Comunale, si è riunito, convocato nei modi stabiliti dallo Statuto Comunale, in prima convocazione ed in seduta pubblica, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

GIUNTI ALESSANDRO	P	BANDINI IRENE	P
PACI GABRIELE	P	BAGNOLI SARA	P
CENTI ANGELA	P	TANI NICOLO'	A
CECCHI LUCA	P	RAZZUOLI MANUEL	P
PUCCI PIETRO	A	DI MAURO EMANUEL	P
MORI FABIO	P	OMETTO CLAUDIO	P
DEL ROSSO GUICCIARDO	P		

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe ZACCARA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Alessandro GIUNTI, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti di cui all'ordine del giorno.

Sono nominati a scrutatori i Consiglieri: Razzuoli Manuel, Bagnoli Sara, Del Rosso Guicciardo.

Il Sindaco-Presidente illustra la proposta deliberativa;

Si apre la discussione e interviene il consigliere Manuel Razzuoli che chiede chi abbia preso tale decisione.

Segue l' intervento del consigliere Sara Bagnoli.

Al termine, il Sindaco, pone in votazione la proposta deliberativa.

Ai sensi dell'art. 42, comma 2, del vigente Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale, la discussione viene integralmente registrata su supporto magnetico/digitale conservato presso la segreteria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 commi 641 - 668 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che l'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019 n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020 abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI; lasciando ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

VISTO l'art. 52, comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

RILEVATO che all'articolo 1 comma 688 della Legge 147/2013 si dispone che *"Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale"*;

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede *"I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che, commentando il disposto dell'art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l'ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l'importo complessivo dovuto per ciascun anno. Qualora, dunque, le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma restando, ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.

RICHIAMATO l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo decreto dispone che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre;

PRESO ATTO che l'articolo 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, dispone che per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020. [...];

RICHIAMATO l'art. 57-bis, comma 1 del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124 c.d. "Decreto Fiscale" che ha disposto l'inserimento dell'art. 683-bis alla Legge 147/2013 stabilendo che, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile

RILEVATO che l'art 107, commi 4 e 5 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 c.d. "Cura Italia" testualmente recita: " 4: *Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020.* 5. *I comuni possono in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";*

CONSIDERATO che il c.d. "D.L. Rilancio", D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, all'articolo 138 ha stabilito l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020, n. 27 e del comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147., con la conseguente reintroduzione della disciplina generale che prevede che il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti delle entrate comunali sia fissato contestualmente a quello di approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il Regolamento per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 30/04/2020;

CONSIDERATA la necessità da parte di questo Comune, di fissare con la presente deliberazione le scadenze per il versamento della tassa sui rifiuti TARI per l'anno 2020;

VISTO l'articolo 13 comma 15-ter del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'efficacia degli atti deliberativi dispone che:"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTO l'articolo 13 comma 15 e 15- bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it,

CONSIDERATA la necessità di fissare le scadenze e le misure per il pagamento dell'acconto TARI per l'anno 2020 che come espressamente previsto dal D.L. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita" saranno rimosse considerando le tariffe in vigore nell'anno di imposta 2019 e la scadenza per il pagamento a conguaglio del saldo TARI calcolato applicando le tariffe approvate dal Consiglio Comunale per l'anno 2020 sulla base del Piano Economico Finanziario validato dall'Ente Territorialmente Competente come previsto dalla Deliberazione 443/2019/R/Rif dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.

VISTA l'informativa n. 42 del 21/04/2020 della Giunta dell'Unione Empolese Valdelsa, come atto di indirizzo ai Comuni dove si dispone il piano delle riscossioni TARI per l'anno 2020 da emettere a cura del gestore, con l'invio di n. 3 rate.

CONSIDERATA la necessità di adottare interventi di aiuto ed agevolativi per venire incontro alle famiglie e, in particolare, alle attività economiche del territorio, duramente colpite dalla crisi economica causata dall'emergenza sanitaria Covid.

RITENUTO, per quanto sopra detto, determinare le scadenze delle rate, con la seguente ripartizione:

UTENZE DOMESTICHE

- **prima rata** di importo commisurato al **33%** di quanto dovuto a titolo di TARI 2019 con scadenza entro il **10 LUGLIO 2020**;
- **seconda rata** di importo commisurato al **33%** di quanto dovuto a titolo di TARI 2019 con scadenza entro il **15 SETTEMBRE 2020**;
- **terza rata** di saldo calcolata con le tariffe approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, con scadenza entro il **2 DICEMBRE 2020**;

UTENZE NON DOMESTICHE

- **prima rata** di importo commisurato al **33%** di quanto dovuto a titolo di TARI 2019 con scadenza entro il **15 SETTEMBRE 2020**;
- **seconda rata** di importo commisurato al **33%** di quanto dovuto a titolo di TARI 2019 con scadenza entro il **31 OTTOBRE 2020**;
- **terza rata** di saldo calcolata con le tariffe approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, con scadenza entro il **2 DICEMBRE 2020**;

Gli eventuali conguagli sull'effettiva situazione del 2020 avverranno **nella prima fatturazione utile dell'anno 2021**.

TENUTO presente che ai sensi dell'art. 1, comma 666 della Legge n. 147 del 27/12/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26/10/2019 n. 124, convertito dalla Legge 19/12/2019 n. 157;

DATO ATTO che, oltre al modello F24 già in uso, considerata la necessità di distanziamento sociale richiesta dall'emergenza sanitaria Covid, questo Ente si sta attivando, per l'anno 2020, sulla Piattaforma PagoPa e Sepa Direct Debit (SDD), al fine di incentivare anche l'utilizzo dei pagamenti digitali sviluppando *user experience* aderenti alle esigenze dei cittadini e delle imprese;

RITENUTO altresì opportuno stabilire che le prime due rate in acconto, siano calcolate sulle tariffe adottate per l'anno 2019 ed approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28/03/2019, mentre la terza rata a saldo con scadenza il 02/12/2020 sia calcolata con le tariffe approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, così come stabilito dall'art.13 del decreto legge 201/2011 comma 15-ter, introdotto dall'art. 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;

CONSIDERATO che la presente delibera non costituisce modifica ai Regolamenti Comunali relativi alle entrate oggetto del presente atto, ma esclusivamente misura emergenziale, conseguente all'emergenza sanitaria mondiale in corso, riservandosi di dar seguito, con successivo atto deliberativo, alle ulteriori disposizioni in materia di TARI;

VISTI:

- lo Statuto del Contribuente (L.212/2000);
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 nel suo complesso;
- il vigente Statuto del Comune;

VISTI rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni dal Responsabile del Servizio Finanziario, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

A Maggioranza di voti resi per alzata di mano, accertati dagli scrutatori e proclamati dal Sindaco:

Presenti	n.11	Votanti n.09
Favorevoli	n.09	
Contrari	n.==	
Astenuti	n.02 (Emanuel Di Mauro, Manuel Razzuoli);	

D E L I B E R A

1) di stabilire che il piano delle riscossioni TARI per l'anno 2020, da emettere a cura del gestore, avverrà con la seguente ripartizione:

UTENZE DOMESTICHE

- **prima rata** di importo commisurato al **33%** di quanto dovuto a titolo di TARI 2019 con scadenza entro il **10 LUGLIO 2020**;
- **seconda rata** di importo commisurato al **33%** di quanto dovuto a titolo di TARI 2019 con scadenza entro il **15 SETTEMBRE 2020**;
- **terza rata** di saldo calcolata con le tariffe approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, con scadenza entro il **2 DICEMBRE 2020**;

UTENZE NON DOMESTICHE

- **prima rata** di importo commisurato al **33%** di quanto dovuto a titolo di TARI 2019 con scadenza entro il **15 SETTEMBRE 2020**;
- **seconda rata** di importo commisurato al **33%** di quanto dovuto a titolo di TARI 2019 con scadenza entro il **31 OTTOBRE 2020**;
- **terza rata** di saldo calcolata con le tariffe approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, con scadenza entro il **2 DICEMBRE 2020**;

Gli eventuali conguagli sull'effettiva situazione del 2020 avverranno **nella prima fatturazione utile dell'anno 2021**.

2) di dare atto che, oltre al modello F24 già in uso, considerata la necessità di distanziamento sociale richiesta dall'emergenza sanitaria Covid, questo Ente si sta attivando, per l'anno 2020, sulla Piattaforma PagoPa e Sepa Direct Debit (SDD), al fine di incentivare anche l'utilizzo dei pagamenti digitali sviluppando *user experience* aderenti alle esigenze dei cittadini e delle imprese;

3) di stabilire che le prime due rate in acconto, siano calcolate sulle tariffe adottate per l'anno 2019 ed approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28/03/2019, mentre la terza rata a saldo con scadenza il 02/12/2020 sia calcolata con le tariffe approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, così come stabilito dall'art.13 del decreto legge 201/2011 comma 15-ter, introdotto dall'art. 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;

4) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;

5) di trasmettere il presente atto al gestore Alia SpA.;

Acquisito il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio competente;

Indi il Consiglio Comunale

A Maggioranza di voti resi per alzata di mano, accertati dagli scrutatori e proclamati dal Sindaco:

Presenti	n.11	Votanti n.09
Favorevoli	n.09	
Contrari	n.==	
Astenuti	n.02 (Emanuel Di Mauro, Manuel Razzuoli);	

dichiara

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

dichiarare

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, allo scopo di rendere immediatamente operative le procedure connesse.

Ad Unanimità di voti resi per alzata di mano, accertati dagli scrutatori e proclamati dal Sindaco:

Presenti	n.13	Votanti n.13
Favorevoli	n.13	
Contrari	n.==	
Astenuti	n.==	

Indi il Consiglio Comunale

Ad Unanimità di voti resi per alzata di mano, accertati dagli scrutatori e proclamati dal Sindaco:

Presenti	n.13	Votanti n.13
Favorevoli	n.13	
Contrari	n.==	
Astenuti	n.==	

dichiara

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



Comune di Capraia e Limite

Deliberazione di Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: Servizi Finanziari/

Proposta N. 17

Delibera N. 13

Oggetto: DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI RATE E DELLE SCADENZE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1
DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N° 267

TECNICO

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Li, 23.06.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Lorella FRANCINI

CONTABILE

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Li, 23.06.2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Lorella FRANCINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Leg.vo 82/2005).



Comune di Capraia e Limite

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 13 del 26/06/2020

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI RATE E DELLE SCADENZE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020

Letto, confermato e sottoscritto.

FIRMATO

IL SINDACO

Dott. Alessandro GIUNTI

FIRMATO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giuseppe ZACCARA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).